

# **STATUTO**

## **DELLA ASSOCIAZIONE SINDACALE "ASSIDIPOST- FEDERMANAGER"**

**Approvato dal 3° Congresso Nazionale  
tenutosi a Roma nei giorni 18 e 19 Giugno 2004**

### **TITOLO I**

#### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituita in Roma, l'Associazione Sindacale dei Dirigenti del Gruppo Poste Italiane, inquadrata nella FEDERMANAGER, e denominata **ASSIDIPOST-FEDERMANAGER**, in precedenza denominata ASSIDIPOST-FNDAI.

L'Associazione è autonoma, apartitica ed indipendente; non ha termini di durata ed è regolata dal presente Statuto.

L' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER potrà aderire a Federazioni o Confederazioni internazionali che abbiano interessi comuni per l'approfondimento e lo scambio della cultura aziendale relativa alla categoria.

#### **Art. 2**

#### **SCOPI**

L' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER ha i seguenti scopi:

- 1) rappresentare e tutelare la categoria dei Dirigenti delle Società del Gruppo Poste Italiane e valorizzarne lo status;
- 2) provvedere alla difesa ed alla tutela di interessi generali e particolari dei soci, rappresentandoli ed assistendoli nelle controversie individuali e collettive che dovessero insorgere, in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- 3) promuovere lo studio e collaborare alla soluzione delle problematiche strategiche, tecniche, economiche ed organizzative delle Società del Gruppo Poste Italiane;
- 4) favorire la crescita professionale dei soci;
- 5) assicurare l'integrazione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Poste Italiane con i Dirigenti delle altre realtà produttive italiane, in ambito FEDERMANAGER.

## **TITOLO II**

### **Art. 3**

#### **SOCI**

Possono diventare soci tutti i Dirigenti delle Società del Gruppo Poste Italiane, in attività di servizio o in quiescenza.

Per l'ammissione occorre presentare domanda scritta ovvero delega per la trattenuta a ruolo della quota sociale.

In caso di mancata sottoscrizione della delega per la trattenuta a ruolo della quota sociale, il socio dovrà provvedere direttamente al pagamento delle quote sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, col solo fatto di aver domandato ed ottenuto iscrizione all' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, accetta integralmente il presente statuto.

### **Art. 4**

#### **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- 1) per dimissioni;
- 2) per morosità, quando, previo avviso, sia infruttuosamente trascorso il terzo mese da quello entro il quale deve essere corrisposta la quota sociale periodica;
- 3) per espulsione pronunciata, a seguito delle procedure di rito, dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 5**

#### **DIMISSIONI**

Il socio che intenda dimettersi ne deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e, per rispettiva competenza, alla RSA di appartenenza.

Qualora nei suoi confronti sia pendente una procedura di espulsione, l'iter della stessa si concluderà egualmente, con gli effetti conseguenti a norma del presente Statuto.

Il termine per la presentazione delle dimissioni è libero ma l'effetto amministrativo decorre dal mese successivo rispetto alla data delle dimissioni stesse.

## **Art. 6**

### **ESPULSIONE**

E' passibile di espulsione:

- 1) il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER o comunque ne danneggi gli interessi;
- 2) il socio che si ponga in situazioni o commetta azioni caratterizzate da indegnità manifesta.

Il procedimento di espulsione può essere attivato dal Coordinatore della RSA o Sezione Pensionati di appartenenza, con apposita proposta motivata diretta al Consiglio Direttivo o da un componente del Consiglio Direttivo stesso.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro i deliberati è ammesso, entro novanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Sindaci, che decide inappellabilmente.

## **Art. 7**

### **RIAMMISSIONE**

I soci espulsi per morosità possono essere riammessi nell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, a giudizio del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Responsabile della RSA di appartenenza, purché la morosità sia rimossa.

A giudizio del Consiglio Direttivo, i soci espulsi per i motivi di cui all'art. 6 potranno essere riammessi a domanda, dopo almeno due anni dalla espulsione.

## **Art. 8**

### **DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

Ogni socio ha il dovere:

- 1) di corrispondere la quota sociale periodica e le eventuali altre contribuzioni;
- 2) di agire nello spirito delle norme statutarie e di osservare le deliberazioni degli Organi Sociali.

Ogni socio ha il diritto alla solidarietà e, compatibilmente con i fondi a disposizione, ad un contributo economico aggiuntivo all'assistenza già allo stesso prestata da FEDERMANAGER, come da relativo Statuto, nei casi di giudizi dinanzi alla Magistratura.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Sindaci, decide le forme di solidarietà previa verifica di sussistenza degli estremi per la corresponsione del contributo economico.

## **TITOLO III**

### **Art. 9**

#### **ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali dell' **ASSIDIPOST-FEDERMANAGER** sono:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Nazionale;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Segretario Generale;
6. il Segretario Generale Aggiunto;
7. i Coordinatori delle RSA e della Sezione Pensionati;
8. il Collegio dei Sindaci.

### **Art. 10**

#### **CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell' **ASSIDIPOST-FEDERMANAGER** in quanto rappresenta l'universalità dei soci; esso traccia le direttive circa l'azione da svolgere ed ha una competenza esclusiva per l'approvazione e per le eventuali modifiche dello Statuto, salvo il disposto di cui all'art. 13 comma 4 – punto c) ed all'art. 18, comma 3.

Il Congresso è valido quando intervengono almeno due terzi dei Delegati.

I Delegati al Congresso Nazionale vengono eletti dalle RSA e dalla Sezione Pensionati.

Ciascuna RSA esprime un delegato per ogni 10 iscritti o frazione non inferiore a 5.

La Sezione Pensionati esprime un delegato per ogni 10 iscritti o frazione non inferiore a 5, fino ad un numero massimo di tre delegati.

Per lo svolgimento delle elezioni dei Delegati, presso ogni RSA e presso la Sezione Pensionati, viene nominata, a cura del Coordinatore della stessa, una Commissione Elettorale di 3 membri.

Le elezioni si svolgono per votazione segreta e si può votare per corrispondenza.

Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di delegati da eleggere.

La Commissione Elettorale trasmette gli esiti ed i verbali al Consiglio Direttivo.

Su eventuali ricorsi decide il Consiglio Direttivo, entro 10 giorni antecedenti la celebrazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale si svolge, di norma, ogni 3 anni.

La convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno vengono disposte dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in seduta straordinaria dal Consiglio Nazionale, dal Collegio Sindacale, dalla FEDERMANAGER o su domanda motivata sottoscritta da un numero di iscritti almeno pari ad un quarto del totale dei soci.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale tutti coloro che fanno parte degli Organi Sociali, come esplicitati nel precedente Art. 9, dal punto 2 al punto 8; essi non hanno diritto di voto, a meno che non siano anche Delegati.

Il Congresso delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono valide a semplice maggioranza di voti, salvo i casi in cui lo stesso Congresso decida diversamente.

Le deliberazioni verranno assunte di norma a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto; verranno invece assunte con scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei delegati presenti fisicamente in sala (non si tiene conto di eventuali deleghe in capo ad una stessa persona) abbia presentato formale richiesta scritta in tal senso alla Presidenza del Congresso.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Nella impossibilità, adeguatamente motivata, di partecipare, il delegato potrà trasferire la propria delega al Coordinatore della RSA di appartenenza o a qualunque altro socio della stessa.

La procedura di cui al precedente comma potrà eccezionalmente essere adottata, per causa di forza maggiore, anche durante i lavori congressuali, previa motivazione scritta diretta alla Presidenza del Congresso.

Colui al quale è stata trasferita la delega da altro delegato non può a sua volta trasferirla ad alcuno.

Ogni delegato, comunque, non potrà avere più di una delega oltre la propria.

Il Congresso Nazionale procede, con distinte votazioni segrete, alla elezione:

1. del Presidente della Associazione;
2. dei membri elettivi del Consiglio Direttivo;
3. del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale.

Per la elezione del Presidente della Associazione e per quella del Presidente del Collegio Sindacale, ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza; per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per la elezione dei membri del Collegio Sindacale, ogni delegato potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei posti da ricoprire, arrotondato all'intero per eccesso.

## **Art. 11**

### **REFERENDUM TRA I SOCI**

I soci sono consultati per referendum:

- a) sullo scioglimento dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER;
- b) sulla modifica dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga opportuno riunire il Congresso Nazionale;
- c) su un particolare argomento, quando sia richiesto da almeno un quarto dei soci;
- d) quando lo reputino necessario il Congresso Nazionale od il Consiglio Nazionale.

Il referendum viene indetto dal Presidente della Associazione ed effettuato a votazione segreta.

I risultati degli scrutini pubblici presso ciascuna delle RSA dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo entro cinque giorni dalla scadenza stabilita per il referendum.

Il Consiglio Direttivo proclama, entro il termine massimo di ulteriori dieci giorni dalla scadenza stessa, i risultati definitivi su base nazionale.

Ogni contestazione in materia di referendum, da notificarsi nel termine di dieci giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, è demandata al Collegio dei Sindaci, che si pronuncia insindacabilmente, nel termine di ulteriori quindici giorni.

Ove il Consiglio Direttivo, trascorso il termine per esso stabilito, non abbia proceduto, per qualsiasi motivo, alla proclamazione dell'esito del referendum su base nazionale, dovrà provvedere in sua vece il Collegio dei Sindaci, entro il termine di ulteriori dieci giorni.

## **Art.12**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER nei riguardi della Federazione di appartenenza.

Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo.

Contribuisce ad elaborare la politica generale della Associazione.

Egli dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca del mandato, in qualsiasi momento da parte del Congresso Nazionale.

## **Art. 13**

### **CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale è l'Organo di indirizzo e di controllo della attività della Associazione, nell'ambito delle linee strategiche definite dal Congresso.

Esso è presieduto dal Presidente della Associazione ed in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano; è composto dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti i Coordinatori delle RSA e della Sezione Pensionati.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno od in seduta straordinaria su richiesta del Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo o su richiesta scritta formulata da almeno i due terzi dei Coordinatori delle RSA e della Sezione Pensionati.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- a) esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi della Associazione e le relazioni inerenti, presentate dal Collegio dei Sindaci;
- b) istituisce eventuali Commissioni, definendone scopo e durata e ne elegge il Presidente ed i Membri;
- c) in presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti e con una maggioranza assoluta (la metà più uno dei suoi componenti) può apportare modifiche all' art. 18 del presente Statuto, ritenute necessarie in conseguenza di avvenuti mutamenti strutturali ed organizzativi del Gruppo Poste Italiane, nonché abolire, costituire, modificare le RSA e/o ampliarne o ridurne il territorio di competenza, (con esclusione della RSA – Organi Centrali), per meglio adattare tali strutture alle modificazioni degli assetti giuridici, tecnici ed organizzativi del Gruppo Poste Italiane;
- d) può indire il referendum tra i soci;
- e) può convocare, in seduta straordinaria, il Congresso Nazionale;
- f) dirime eventuali conflitti di competenza che dovessero sorgere.

## **Art.14**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo ed operativo dell'Associazione e si compone:

- a) di 8 membri, eletti dal Congresso Nazionale tra i soci, di cui almeno due appartenenti a RSA diverse dalla RSA – Organi Centrali e non più di uno tra i soci pensionati.
- b) di 1 membro di diritto, nella persona del Coordinatore della RSA – Organi Centrali.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dal Congresso Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, con votazione palese, nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano (o in quelle immediatamente successive, ove tale elezione non sia ancora avvenuta), il Segretario Generale, da scegliere fra i suoi componenti in servizio; quindi,

- su proposta di quest'ultimo, elegge, sempre con analoghe modalità, il Segretario Generale Aggiunto;
- b) è composto dai 9 membri di cui al comma precedente, con diritto di voto e, di diritto, dal Presidente della Associazione, ma senza facoltà di voto;
  - c) è presieduto dal Segretario Generale ed in caso di suo impedimento, dal Segretario Generale Aggiunto;
  - d) adotta tutte le deliberazioni necessarie per raggiungere gli scopi dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, nell' ambito del presente Statuto e di quello FEDERMANAGER, secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
  - e) predispose i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale e stabilisce le quote sociali e le relative modalità di riscossione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, almeno ogni 2 mesi, su convocazione del Segretario Generale o del Segretario Generale Aggiunto in caso di impedimento dello stesso.

Può essere convocato in seduta straordinaria, su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno 5 Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti.

Le deliberazioni che riguardano azioni sindacali di protesta sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale.

Qualora un membro del Consiglio non partecipi ad almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto e verrà sostituito dal primo dei non eletti nell'ultimo Congresso Nazionale.

Rimane comunque insindacabile facoltà del Consiglio Direttivo, con deliberazione a maggioranza assoluta, di derogare da quanto previsto al comma precedente e procedere alla sostituzione del Consigliere decaduto con qualsiasi altro socio, mediante cooptazione.

Tale cooptazione sarà immediatamente esecutiva e verrà ratificata dal Consiglio Nazionale nel corso della prima seduta utile.

## **Art. 15**

### **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario generale provvede:

- 1) alla convocazione del Consiglio Direttivo ed alla stesura dell'ordine del giorno;
- 2) all'esecuzione di tutte le disposizioni statutarie e dei deliberati del Congresso, del Consiglio Nazionale e dei soci in sede referendaria;



- 3) ad adottare le iniziative che si rendessero necessarie per il perseguimento degli scopi sociali, purché non contrastanti con lo Statuto o con i deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale;
- 4) a coordinare l'attività delle RSA, compiendo tutti gli atti necessari al buon andamento della Associazione.

Il Segretario Generale , sentito il Consiglio Direttivo, potrà individuare all'interno di quest'ultimo, uno o più membri a cui affidare specifiche attività strategiche.

il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, ha la firma sociale, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Segretario Generale potrà delegare uno o più dei poteri suddetti al Segretario Generale Aggiunto, ivi compreso il potere di firma sociale.

## **Art. 16**

### **SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO**

Il Segretario Generale Aggiunto:

- 1) sostituisce il Segretario Generale nei suoi compiti ed attribuzioni, in caso di suo temporaneo impedimento;
- 2) affianca il Segretario Generale nel coordinamento dell'attività delle RSA.

## **Art. 17**

### **COLLEGIO DEI SINDACI**

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti.

I Sindaci durano in carica due anni, salvo revoca, per giusta causa, da parte del Congresso Nazionale.

Al Collegio dei Sindaci competono sia il controllo dell'attività amministrativa, sia tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto.

In particolare a tale Organo compete l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi al Congresso Nazionale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, sia sulla consistenza di cassa, sia sull' esistenza di eventuali valori sociali.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Collegio dei Sindaci, indette dal Presidente dello stesso, deve essere notificato al Segretario Generale.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta ed il Sindaco dissenziente ha diritto di fare scrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

I sindaci partecipano al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale ed al Consiglio Direttivo, senza comunque diritto di voto.

Al Collegio dei Sindaci vanno dirette da parte dei soci le denunce su fatti ritenuti censurabili, dei quali il Collegio deve riferire nella sua relazione al Consiglio Nazionale.

Qualora la denuncia sia sottoscritta da almeno un decimo dei soci, il Collegio è tenuto a svolgere un' indagine urgente e, nel caso che la denuncia risulti fondata e la gravità dei fatti renda necessario un tempestivo intervento, alla immediata convocazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 18**

### **RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI**

Le RSA coordinano l'attività sociale su un determinato territorio o nell'ambito di una o più determinate Società del Gruppo Poste Italiane o nell'ambito di un determinato settore produttivo, in linea con gli assetti giuridici, tecnici ed organizzativi del Gruppo Poste Italiane.

Le RSA previste su un determinato territorio e/o in ciascuno degli ambiti di cui al precedente comma, sono soggette, oltretché al presente Statuto, anche a quello FEDERMANAGER.

Attualmente sono istituite le seguenti RSA:

- 1) Organi Centrali
- 2) Area Nord Ovest
- 3) Area Lombardia
- 4) Area Nord Est
- 5) Area Centro Nord
- 6) Area Centro 1
- 7) Area Centro
- 8) Area Sud
- 9) Area Sud 1
- 10) Area Sud 2

Tale assetto potrà essere comunque modificato, come stabilito al precedente Art. 13, comma 4 – punto c), per adeguarlo o renderlo più efficace in relazione agli assetti giuridici, tecnici ed organizzativi del Gruppo Poste Italiane.

La RSA è rappresentata da un Coordinatore e da un suo Vice, che durano in carica, ove non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, tre anni e vengono eletti di preferenza,

congiuntamente ai delegati al Congresso, con le stesse modalità operative descritte nel precedente Art. 10.

Il Coordinatore di una RSA ha le seguenti attribuzioni:

- 1) coordinare la vita sindacale nell' ambito della RSA di appartenenza, in base alle direttive degli Organi Sociali pre-ordinati dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER;
- 2) esaminare le proposte dei soci e comunque le questioni loro riguardanti e sottoporle, se del caso, al Segretario Generale e/o al Consiglio Direttivo;
- 3) applicare e far eseguire le deliberazioni degli Organi Sociali sovraordinati;
- 4) informare i soci dell'attività svolta dall' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER nella RSA di appartenenza.

Il Vice Coordinatore supporta il Coordinatore nella sua attività, lo affianca nei rapporti con le Strutture locali delle Società del Gruppo e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento.

Il Coordinatore di RSA ed il suo vice sono eletti dai soci di ciascuna RSA; normalmente permangono in carica tre anni e sono rieleggibili, ma decadono dal mandato per voto di sfiducia formulato dalla maggioranza dei soci della RSA di appartenenza o per decisione del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale o del Segretario Generale Aggiunto.

In tal caso, lo stesso Consiglio Direttivo nomina, sempre su proposta del Segretario Generale o del Segretario Generale Aggiunto in sua vece, un Commissario, scelto tra i soci, con l'incarico di provvedere, entro tre mesi, ad indire l' elezione del nuovo Coordinatore e/o del suo vice nella RSA commissariata.

Analogamente, in caso di impossibilità a pervenire alla nomina di un Coordinatore per qualsivoglia motivo, lo stesso Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Segretario Generale o del Segretario Generale Aggiunto in sua vece, un Commissario, scelto tra gli iscritti in servizio, con l'incarico di provvedere, appena se ne verificheranno le condizioni, ad indire l'elezione del nuovo Coordinatore e/o del suo vice nella RSA commissariata.

Il Commissario nominato dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del mandato ricevuto, si sostituirà al Coordinatore della RSA, in tutti i suoi compiti ed attribuzioni.

il Coordinatore della RSA indice le riunioni dei soci ogni qualvolta si manifesti la necessità o l'opportunità di partecipare le deliberazioni sindacali o di raccogliere e trasmettere agli Organi Sociali sovraordinati le opinioni dei soci, ovvero quando lo richieda almeno un quarto dei soci appartenenti a quella RSA.

## **TITOLO IV**

### **Art. 19**

#### **PENSIONATI**

I soci non più in servizio vengono iscritti in una apposita Sezione Nazionale Pensionati, con sede in Roma.

La quota periodica di iscrizione dei Soci in quiescenza e la relativa modalità di pagamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci della Sezione Pensionati eleggono un proprio Coordinatore Nazionale ed un suo Vice Coordinatore, le cui modalità di elezione, attribuzioni e quant'altro sono equiparate a quelle dei Coordinatori e Vice Coordinatori di RSA, come stabilito dal precedente articolo 18.

I soci della Sezione Pensionati esprimono loro delegati al Congresso Nazionale, come disciplinato dall'Art. 10, commi 3 e 5

## **TITOLO V**

### **Art. 20**

#### **ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI. DECADENZA. DIMISSIONI. INCOMPATIBILITA'. SOSTITUZIONI**

In tutte le elezioni vengono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è proclamato il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Tutti i membri degli Organi Sociali decadono dalle loro cariche:

- a) quando abbiano perduto la qualità di socio;
- b) all'apertura del Congresso Nazionale ordinario successivo a quello in cui sono risultati eletti, con esclusione dei Coordinatori delle RSA, qualora il loro mandato sia ancora perdurante per qualsivoglia motivo;

Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale Aggiunto e quelle di Coordinatore o Vice Coordinatore di RSA non sono compatibili tra loro.

Tutti i posti rimasti vacanti nelle diverse cariche sociali vengono di regola coperti dai soci che seguono nella graduatoria dei voti riportati in ciascuna elezione, sulla base dei verbali di votazione tenuti agli atti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

## **TITOLO VI**

### **Art. 21**

#### **AMMINISTRAZIONE**

La gestione amministrativa è affidata al Segretario Generale, che la può delegare in tutto od in parte al Segretario Generale Aggiunto.

I fondi sociali sono formati dalle quote periodiche versate dai soci e da eventuali contribuzioni straordinarie.

### **Art. 22**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il bilancio preventivo viene compilato entro il 30 novembre ed entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto dell' esercizio chiuso al 31 dicembre precedente.

Il rendiconto, corredato da apposita relazione e munito del visto di controllo del Collegio dei Sindaci, è sottoposto all'esame ed all' approvazione del Consiglio Nazionale, su presentazione del Consiglio Direttivo.

Le spese sono ordinate dal Segretario Generale o, per lui, dal Segretario Generale Aggiunto.

## **TITOLO VII**

### **Art. 23**

#### **COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA**

Il Consiglio Direttivo cura la comunicazione interna ed esterna dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, ispirata alle finalità dell' Associazione ed alle linee direttive fissate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo affida ad un Consigliere la responsabilità di coordinare la attività di comunicazione interna ed esterna, anche costituendo e presiedendo appositi Comitati, i cui membri saranno comunque sempre nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere all'uopo incaricato.

## **TITOLO VIII**

### **Art. 24**

#### **SCIoglimento DEL SINDACATO**

Lo scioglimento dell' ASSIDIPOST-FEDERMANAGER, che può essere proposto da almeno due terzi del Soci in attività di servizio, è deciso in base a referendum.

In tal caso il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori, le cui attribuzioni sono stabilite dalle norme civili vigenti.

## **TITOLO IX**

### **Art. 25**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore, dopo la sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Per l'esatta applicazione del presente Statuto e per le necessarie disposizioni di dettaglio non contemplate, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere apposito Regolamento Interno, che avrà immediata esecutorietà.